

# **Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.**

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016](#), previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

## **Spese sanitarie e soggetti coinvolti**

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l'Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l'Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli

relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, **tra le spese rientrano:**

a) *ticket* per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, *holter* pressorio e cardiaco, *test* per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del *comfort*;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

## **Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione**

Nella parte motiva del provvedimento, l'Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che "[L'articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158](#), ha aggiunto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-*bis* in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la **sanzione di euro 100 per ogni comunicazione**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **con un massimo di euro 50.000**. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, **ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa**. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000".

## **Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione**

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la

precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni **opera solo** nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l'Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che ["l'articolo 1, comma 949, lettera e\), della legge n. 208 del 2015](#) ha, inoltre, aggiunto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e **comunque per quelle effettuate nel primo anno** previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei **casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi**, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1. Ne consegue che "la non punibilità **non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione**". Così, [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E dell'8 aprile 2016, par. 8.6 \(in "Finanza & Fisco" n. 1/2016, pag. 79\)](#)